

Il microcredito e le società finanziarie

Gaetano De Vito
Vicepresidente Afin - Associazione Finanziarie Italiane

Il settore del microcredito italiano si è arricchito di un tassello normativo rappresentato dall'articolo 111 del Testo Unico Bancario (Tub), introdotto dal Decreto legislativo n. 141 del 2010. Con una modifica intervenuta con il secondo correttivo a questo decreto, la denominazione di microcredito può essere utilizzata esclusivamente per porre in essere operazioni di credito con le forme rappresentate appunto in questo articolo.

Il microcredito si divide tra microcredito alle imprese e microcredito sociale. A livello soggettivo esso può essere esercitato sia dalle banche, che dagli intermediari finanziari e dal sistema parabancario, tra cui principalmente, i nuovi soggetti che si iscriveranno all'elenco di cui all'articolo 111 del Tub.

Il microcredito alle imprese può essere a persone fisiche o società di persone o società cooperative o società a responsabilità con un euro di capitale sociale, ed è fi-


nalizzato all'avvio o all'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche: a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000 e non siano assistiti da garanzie reali; b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati per educarli alla sistematica restituzione del debito del finanziamento secondo regole di generale accettazione. Quest'ultima attività oltre ad essere parte essenziale del contratto di microcredito, perché volta ad educare il debitore, potrebbe anche consentire ai finanziatori di "arrotondare" i proventi dell'attività; .ciò, naturalmente, qualora vi sia spazio affinché i servizi ausiliari e di monitoraggio possano essere remunerati a parte.

Il microcredito alle imprese è ►

quello che più rileva nella prospettiva delle numerose società finanziarie operanti in Italia. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia deve ancora emanare le disposizioni attuative che meglio definiranno i contenuti oggettivi del microcredito e le modalità operative. Le disposizioni di attuazione incideranno profondamente sulla possibilità di accesso al mercato da parte dei potenziali erogatori, ed in particolare delle società finanziarie. Al riguardo è possibile proporre alcune prime osservazioni. In primo luogo, è auspicabile che la normativa di secondo livello offra delle soluzioni che risultino utili ai futuri operatori del settore, e da questi praticabili. Rileva, ad esempio, la necessità di una chiara demarcazione tra il microcredito alle imprese e microcredito sociale, ovvero quello offerto alle persone fisiche o alle famiglie. Al riguardo, peraltro, si ritiene che, mentre nulla osta a che il trattamento del microimprenditore si basi su modelli di vigilanza vicini a quelli utilizzati per le piccole imprese, per il microcredito sociale, dovrà essere prestata massima attenzione a non debordare nelle metodologie del credito al consumo. A titolo d'esempio, tra le diverse incongruenze che ne potrebbero derivare, si consideri che il credito al consumo è soggetto ad una più stringente normativa di tutela dei consumatori, prevedendo, sia sulla trasparenza che sui tassi di interesse, disposizioni più detta-

gliate rispetto alle altre tipologie di finanziamento, proprio in virtù di una maggiore esigenza di tutela di consumatori ritenuti contraenti deboli. Ciò potrebbe tradursi, per gli operatori del microcredito, in un aggravio eccessivo in termini di organizzazione interna e di conseguenti costi da vigilanza.

Con specifico riferimento al microcredito per la microimprenditorialità, sarebbe auspicabile che, almeno alle finanziarie di nicchia, come le cosiddette "finanziarie di marca", il legislatore consentisse di erogare microcrediti per importi più elevati - ad esempio fino a 50mila euro - anche a srl "normali", e non solo a quelle a capitale ridotto di un euro. Le finanziarie di "marca", infatti, mostrano livelli di ►



MICROLEASINGMICROLEASING

PERSONEPERSONEPERSONEPERSONEPERSONEPERSONEPERSONEPERSONEPERSONE

FISICHEFISICHEFISICHEFISICHEFISICHEFISICHEFISICHEFISICHEFISICHEFISICHE

FORMEFORMEFORMEFORMEFORMEFORMEFORMEFORMEFORMEFORME

600600600600600600600600600600600600600600600600

DECRETO SVILUPPODECRETO SVILUPPO

AZIENDEAZIENDEAZIENDEAZIENDEAZIENDEAZIENDEAZIENDEAZIENDE

CAPITELCAPITELCAPITELCAPITELCAPITELCAPITELCAPITELCAPITEL

NUOVO MERCATONUOVO MERCATONUOVO MERCATONUOVO MERCATO

“credito a rischio” prossimi allo zero, tenuto conto che questi intermediari erogano credito a soggetti che acquistano prodotti o servizi dalle società appartenenti allo stesso gruppo della finanziaria, e che quest’ultima eroga a sua volta credito a tasso ridotto poiché il gruppo “guadagna”, appunto, attraverso la vendita dei propri prodotti. È questo, ad esempio, il caso ad esempio delle cosiddette “finanziarie del Caffè” che finanziano i bar che lavorano la loro produzione di caffè.

Ove questa soluzione non fosse praticabile, e dovesse permanere il limite dei 25mila euro, non disgiunto dalla impossibilità, almeno per il momento, di poter finanziare le sole srl semplificate, una strada alternativa da poter percorrere potrebbe essere quella di finanziare direttamente i soci persone fisiche, naturalmente con tutte le cautele del caso.

Rispetto alle forme tecniche, sarà interessante comprendere i con-

fini assegnati al microleasing. Tale finanziamento è rappresentato da un contratto di leasing classico – la cui durata media è pari a 36 mesi e che comunque non supera i cinque anni - ma dall’importo “contenuto” che, nel caso, non potrà superare i 25mil euro; il microleasing potrebbe essere altamente utilizzato dalle finanziarie in soccorso delle microimprese e dei professionisti.

In conclusione è presumibile immaginare che, nell’ambito del nuovo mercato del microcredito, le finanziarie italiane, ad oggi circa 600, potranno ritagliarsi un ruolo interessante, soprattutto attraverso il credito alle aziende innovative - le cosiddette start up - che oggi, dopo il licenziamento del Decreto Sviluppo, possono contare anche su cospicui aiuti fiscali attraverso la detassazione delle spese di personale specializzato e dei finanziamenti di capitale, oltre che alle erogazioni di microcredito. ■